



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE:

PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO IMPRESE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DPR 247/04 DELLA SOCIETA' SALETTI LEOPOLDO E MARINO SS

IL CONSERVATORE

- visti gli art. 2188 e seguenti del c.c. recanti la disciplina del Registro delle Imprese;
- visto l'art. 8 della legge 29.12.1993, n. 580;
- visto il D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il DPR 247/04 "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese" e in particolare l'art. 3 comma 1, dove è prevista tra le cause delle cancellazioni dal registro imprese delle società la lettera b) "il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e la lettera d) la mancata ricostituzione della pluralità dei soci"
- visto il Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 (convertito in Legge. 11.09.2020 n. 120), in particolare l'art. 40 comma 1, ai sensi del quale il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal D.P.R. 247/04 è disposto con Determinazione del Conservatore del Registro Imprese.
- considerato che l'ufficio ha accertato che la società SALETTI LEOPOLDO E MARINO SSREA GR 91236 risulta non aver compiuto, per oltre tre anni consecutivi, alcun atto riconducibile all'esercizio dell'attività (mancato pagamento del diritto annuale, mancata presentazione denunce IVA, mancata presentazione di domande/denunce al Registro Imprese/REA);
- considerato che l'ufficio ha accertato che la società SALETTI LEOPOLDO E MARINO SSREA GR 91236, a seguito del decesso dei soci Sigg.ri Saletti Leopoldo



(18/08/2012) e Saletti Marino (08/10/2014), non ha ricostituito la pluralità dei soci nel termine di sei mesi non rimanendo in carica alcun socio;

- tenuto conto che tali circostanze costituiscono presupposto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b) e lettera d) del DPR 247/04 per l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio;
- preso atto che l'ufficio del registro delle imprese ha provveduto ad avviare nei confronti della società SALETTI LEOPOLDO E MARINO SSREA GR 91236 il procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2 del D.P.R. 247/04 tramite pubblicazione sul sito camerale dal 29.10.2025 al 13.12.2025 ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPR 247/04;
- considerato che la società è stata invitata, prot. 32935/25, a richiedere la cancellazione dal registro delle imprese ovvero a presentare documentale memorie scritte, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvio del procedimento ovvero trascorsi 45 giorni dalla pubblicazione della notizia di avvio del procedimento all'albo camerale on line, nei casi di irreperibilità del destinatario;
- accertato che decorsi i termini previsti dal citato art 3 comma 3 del DPR 247/04, non è pervenuta all'ufficio del registro imprese domanda di cancellazione ovvero alcuna documentazione idonea a comprovare l'attuale effettivo esercizio dell'attività da parte della società in oggetto;
- verificato attraverso il collegamento con la banca dati dell'Agenzia delle Entrate l'assenza di beni immobili rientranti nel patrimonio societario;
- ritenuto pertanto che si possa provvedere alla cancellazione dal Registro Imprese della società SALETTI LEOPOLDO E MARINO SSREA GR 91236;
- condivisa l'istruttoria con il responsabile del procedimento;

DETERMINA

- di procedere alla cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese della società SALETTI LEOPOLDO E MARINO SSREA GR 91236 ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) e d) del DPR 247/04;
- di effettuare la comunicazione del presente provvedimento alla società anche tramite pubblicazione per 15 giorni nell'albo camerale on line.



Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso al Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Livorno entro 15 giorni dal termine del periodo di pubblicazione all'albo camerale.

Livorno 17.12.2025

IL CONSERVATORE

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)